



LEGAMBIENTE

**CONSIDERAZIONI SUL TESTO DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
“DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE
AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DI RETE NATURA 2000”
OSSERVAZIONI ALL’ARTICOLATO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

La Giunta della Regione Emilia – Romagna ha deliberato di approvare il progetto di legge concernente la “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”.

Ciò è avvenuto, per ciò che ci concerne, dopo un lungo e dettagliato confronto, che si è sviluppato con il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione e con lo stesso Assessore all’Ambiente, sui contenuti e le bozze di articolato di legge regionale del 16 aprile, 30 aprile, 19 maggio e del 26 giugno 2004 e di nuovo su quello del 21 luglio 2004; certamente altri soggetti hanno avuto confronti su tale tematica e di ciò si trova il segno in varie parti dell’articolato. Il confronto, la consapevolezza e l’approfondimento effettuato ci hanno permesso e ci permettono di pervenire alle successive e conclusive considerazioni.

Il raggiungimento in Italia di un soddisfacente traguardo “quantitativo” nella politica di realizzazione dei parchi ed aree protette (più dell’11% del territorio nazionale coperto dalle aree protette, che diventa circa il 19% contando anche pSIC e ZPS), coinvolgendo con le “comunità dei parchi”, circa un quarto della superficie nazionale e quasi un terzo della sua popolazione, è unito al fatto che troppi parchi sono ancora “di carta” e che molte cose non funzionano come dovrebbero. Ne sono testimonianza anche le recenti condanne all’Italia per la mancata protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE “Habitat”) e delle Zone di Protezione Speciale “Direttiva CEE “Uccelli”), assieme al fatto che a tredici anni dalla emanazione della legge quadro nazionale (Legge 6 dicembre 1991 n. 394) vi sono già state modifiche in negativo (vedi abolizione del “Piano nazionale delle Aree Protette”) ed anche al fatto che le legislazioni regionali (alcune delle quali non ancora adeguate alla legge quadro) sono frutto di epoche molto diverse, oltre che di orientamenti e pratiche spesso distanti e contraddittorie; che, infine, le norme istitutive (come quelle delle Agenzie regionali e quella nazionale per l’Ambiente, quelle dei Bacini idrografici) o regolanti alcuni settori (difesa del suolo, protezione civile, tutela ed uso del territorio) in genere non si preoccupano di stabilire connessioni con la legge sui parchi con tutto quanto può derivarne.

Ma è soprattutto la strategia messa in campo da alcune Regioni, che mettono in pericolo pezzi importanti del sistema nazionale delle aree protette, e la politica del Ministero dell’Ambiente e del Governo a dare segnali concreti di una tendenza negativa.

LEGAMBIENTE EMILIA - ROMAGNA

ONLUS - Associazione di Volontariato ex Decreto Presidente Giunta Regionale N. 669 del 2 Giugno 1993 – Codice Fiscale 92027100376
Piazza XX Settembre 7 • 40121 • BOLOGNA • TEL. 051 241324 • FAX 051 4210514 - www.legambienteonline.it • e mail: emilia-romagna@legambienteonline.it

La situazione riscontrabile nel territorio della Regione Emilia – Romagna (13 Parchi regionali, 13 Riserve naturali, 48 aree di riequilibrio ecologico, 113 pSIC e 61 ZPS in parte ricompresi sia nei Parchi che nelle Riserve naturali esistenti, oltre ai 2 Parchi nazionali che sono sorti su aree precedentemente organizzate a Parco regionale) ci ribadiscono lo sviluppo “quantitativo” nelle politiche delle aree protette che va certamente accompagnato ad una politica regionale che ha contribuito a realizzare anche alcune tra le più importanti esperienze di ripristino ambientale.

Questi risultati sono stati possibili, in primo luogo, in seguito agli orientamenti di fondo e per l’impianto della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 che hanno permesso un tale sviluppo ed hanno consolidato anche le positive esperienze precedenti ed anticipatrici della Regione Emilia – Romagna (L.R. 2 aprile 1988 n. 11).

In questo periodo di tempo dall’emanazione della L.R. 2 aprile 1998 n. 11 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” (16 anni) le politiche delle aree protette, sia in seguito alla uscita della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, sia per le Direttive CEE, sia anche per l’avanzare di nuove e più avanzate concezioni delle politiche di conservazione e per l’affermazione di sistemi di aree protette completi ed efficaci, hanno trovato a livello regionale risposte del tutto parziali ed anche non complete (ad esempio la L.R. 12 novembre 1992 n. 40); anzi c’è da dire che tali normative e regolamentazioni sono in alcuni casi e parti del tutto discutibili (come nel caso della L.R. 14 aprile 2004, n. 7). Poi anche la L.R. 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” tratta in modo del tutto insufficiente ed a volte sommario il sistema delle aree protette (...art. A-1, A-5, A-6, A-17 ...).

Tutto ciò premesso Legambiente concorda sulla necessità di adeguare in base ai cambiamenti intervenuti ed alla esperienza fin qui fatta l’impianto legislativo del sistema regionale delle aree protette; così come si può concordare di pensare ad un nuovo progetto di legge che ridefinisca, aggiornandola, la funzione delle aree protette e dei siti di rete Natura 2000, intesi come sistema complessivo e parte integrante di una più generale strategia di compatibilità con le capacità di carico del territorio regionale. La definizione di un sistema regionale, incardinato anche con le aree protette nazionali, tiene conto infatti sia della sua dimensione nazionale che di quella europea entro cui lo stesso si colloca, ma anche della dimensione regionale intesa a tutto campo anche nello stabilire che la regione nei suoi piani dovrà verificare gli aspetti riconducibili ai programmi ed agli interventi delle aree protette.

C’è da dire poi che la concreta realizzazione e gestione di questo sistema di aree protette hanno messo in mostra oltre alle luci anche numerose ombre, come ad esempio per il Parco regionale del Delta del Po il cui perimetro è senza continuità territoriale e che sta ancora aspettando che le Province di Ferrara e Ravenna approvino in via definitiva le stazioni del Parco stesso (in particolare ritardo e resistenza, anche rispetto alle stesse indicazioni regionali, troviamo la Provincia di Ravenna).

Così come appare evidente che l’attuale catalogazione delle aree protette dell’Emilia – Romagna nasconde situazioni del tutto disomogenee; esistono parchi regionali dalle caratteristiche dimensionali ed ambientali del tutto paragonabili a quelle dei grandi parchi nazionali, o parchi regionali che dovrebbero figurare tra le riserve naturali; troviamo aree importantissime che sono fuori dai parchi e sono classificate come “contigue”.

Se le aree protette devono conservare ed arricchire la diversità biologica ed il patrimonio genetico, il patrimonio paesistico e culturale, occorre predisporre un progetto di conservazione innovativo nella sua apertura alla società, radicato nel territorio e orientato alle più avanzate strategie internazionali di tutela e valorizzazione delle risorse naturali. Cioè assumere il “nuovo paradigma” per le aree protette, lanciato nel 2001 da A. Phillips (presidente dell’IUCN-WCPA), consacrato e sviluppato nella Conferenza mondiale di Durban nel settembre 2003, che ha rilevanti implicazioni per la ricerca della qualità nelle politiche dei parchi. I molti dibattiti, i ripensamenti critici e le proposte emerse nel corso della Conferenza indicano importanti cambiamenti di rotta, su cui anche in Italia sarebbe opportuno riflettere e confrontarsi.

Due indicazioni interrelate sembrano emergere sulle altre:

- Il definitivo superamento delle concezioni “insulari” (o di “recinto” della natura selvaggia), in favore di una vera e propria “territorializzazione” delle politiche che le riguardano, basata sul riconoscimento che esse sono parte inscindibile dei più vasti sistemi ecologici, economici, sociali e culturali; cioè uscire, andar oltre le frontiere di un’idea difensiva e settoriale della conservazione e degli stessi perimetri delle aree protette. Una sorta di fortino assediato.
- Il pieno riconoscimento delle inseparabilità dei problemi ambientali, a tutti i livelli da quelli sociali ed economici, e quindi delle politiche di conservazione da quelle volte a promuovere la sostenibilità e il recupero della capacità di carico di un determinato territorio e dei suoi sistemi naturali. Le nuove parole d’ordine (“lavorare con, per e mediante le comunità locali”, “occuparsi meno dei visitatori e più degli attori locali”, spostare l’attenzione sulle reti e le connessioni, ecc...) ruotano attorno a questa duplice indicazione.

Esperienze a livello mondiale, ma presenti anche nel nostro paese in parchi nazionali e regionali attestano l’orientamento ad “aprire” le politiche di gestione sul contesto socio-territoriale, a promuovere alleanze a tessere reti, ad uscire dalle gabbie della protezione passiva, a tendere a costruire nei parchi e coi parchi laboratori per un alta qualità ambientale. Un approccio che Legambiente ha tenacemente perseguito dando vita a progetti sulla base dei quali sono state costruite alleanze anche inedite, come coi pescatori e gli agricoltori; sono nate così APE – Appennino Parco d’Europa e ITACA – la rete delle isole minori del Mediterraneo, sulla base dei quali sono promossi da Federparchi i progetti CIP – Coste Italiane Protette e la Rete delle aree protette del Bacino del Po. La stessa convenzione delle Alpi è stata rivisitata con CIPRA e UNCEM sulla base di questa esperienza, che ha portato alla Rete Ecologica Nazionale e al suo inserimento nella programmazione dei fondi comunitari.

Per Legambiente i parchi devono corrispondere alla loro natura “straordinaria” cercando di essere il punto avanzato delle politiche ambientali e territoriali del paese anche anticipando passaggi amministrativi ed istituzionali. Istituire un parco, una riserva naturale oggi comporta un procedimento piuttosto lungo che porta a decisioni solo in teoria più condivise, ma che spesso genera perimetrazioni e decreti istitutivi incoerenti e lacunosi e gestioni faticose e difficili, che mantiene in gran parte le caratteristiche di “isola”, di “recinto”; non parliamo poi se si vogliono fare ampliamenti delle zone protette. I segnali concreti di Governo e di alcune Regioni portano verso una tendenza negativa di riduzioni arbitrarie senza alcuna giustificazione.

La fase di revisione di alcune leggi regionali, tra cui come evidente quella dell’Emilia – Romagna il cui articolato approvato dalla Giunta regionale è oggetto della presente nota, è una fase dalla quale sarebbe ed è lecito aspettarsi una inversione di tendenza rispetto al quadro generale.

Ci sembra che per una serie di questioni presenti nell’articolato di proposta di legge non sia così e si ritrovino alcuni segnali preoccupanti “in tendenza” (cioè al contrario delle aspettative) ed altri del tutto negativi (anzi di arretramento anche a quanto indicato dall’ultima bozza del 21 luglio 2004). Semplificare, andare oltre gli stretti perimetri delle zone naturali non deve significare ridurre le tutele e le competenze, anzi al contrario deve significare qualificarle.

Questo ha creato e crea in noi forti preoccupazioni ed anche forti contrarietà.

In particolare dobbiamo sottolineare:

- Il modello di programmazione e di gestione della bozza di articolato e l’impianto che ne deriva è troppo burocratico, farraginoso ed in parte decentramento improprio (si potrebbe dire anche sollevamento dalle responsabilità) delle responsabilità della Regione verso le Province e di snaturamento dei compiti degli Enti di gestione che diventano sostanzialmente terminali esecutivi di decisioni altrui (rimangono in sostanza alcuni compiti di gestione ordinaria, di studio e di proposta,..). Non si tratta di una residua difficoltà di Legambiente a guardare con maggiore fiducia al ruolo degli enti locali e delle province o di resistenza ai processi di decentramento. La normativa proposta non solo non applica le norme della Legge quadro 394/1991, ma stravolge completamente tale disposto, anche in alcune delle sue parti più avanzate e da valorizzare, e compie un “decentramento” che

complica moltissimo tutto l'iter di approvazione. Subordina completamente tutti gli atti di programmazione e previsione ai disposti legislativi della Legge Regionale 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" che dal canto suo, ribadiamo, tratta in modo del tutto insufficiente ed a volte sommario il sistema delle aree protette. Proprio il carattere più innovativo della Legge quadro 394/1991 sulle aree protette viene così distrutto (si apre oggettivamente la strada ai tanti che pensano ad un suo stravolgimento) e certamente da non superare con scelte innovative. Quello che ne esce è una sorta di "federalismo" che rinuncia alla responsabilità, di decentramento a prescindere, di dispersione nel localismo e nel particolarismo. Una scelta "federalista" anomala e foriera di provocare un grave scadimento delle politiche sulle aree protette. Niente a che fare con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva e responsabile delle popolazioni residenti in ordine alle principali scelte di governo delle aree protette (anzi si rischia esattamente il contrario e di favorire esclusivamente le corporazioni, le lobby ed i gruppi di interesse). Per Legambiente i parchi devono corrispondere alla loro natura "straordinaria" cercando di essere il punto avanzato delle politiche ambientali e territoriali e lavorare con, per e mediante le comunità locali, ma questo carattere lo si può più utilmente ottenere con un Ente di gestione che non è una forma astratta ed esterna o calato dall'alto, ma con una forma consortile (come del resto prevede l'articolato) fra Province, Comuni e Comunità montane nel cui territorio ricade l'area protetta e che, quindi hanno possibilità di determinare le scelte, di discuterle, di concertarle e di fare intese in sede di Consiglio del Consorzio (qui si realizza un forte decentramento e si realizza il principio di sussidiarietà). In tal modo si realizza anche la possibilità di omogeneizzazione fra le varie istanze istituzionali (superamento del particolarismo e visione più ampia del problema) per ciò che riguarda il raccordo degli strumenti programmatori inerenti i vari territori e l'ambiente. Perché allora questo defilarsi del ruolo della Regione in aree protette (Parchi regionali) sulle quali ha diretta responsabilità ? Perché affidare questo compito alle sole Province ? Si potrebbe obiettare per le caratteristiche di molti Parchi regionali, ma allora non vale forse la pena di ricondurre questi parchi alla loro dimensione e funzione (cioè di Riserve naturali più che di Parchi) ? La proposta di una deroga per il Parco del Delta del Po non è convincente, anzi contraddittoria, e non fa altro che confermare questa necessità e la necessità di salvaguardia e di rafforzamento delle capacità di programmazione e di gestione degli Enti parco. Proprio per queste ragioni appare opportuno individuare i compiti delle Province nella gestione delle Riserve naturali, delle aree protette della rete Natura 2000, ma con precisi poteri di controllo, di indirizzo e di intervento da parte della Regione che, invece, vengono molto affievoliti. Eppoi quali sono le Province che hanno le strutture tecniche minime da attivare per garantire standard minimi di capacità tecnica o la funzionalità dei compiti assegnati ? Negli obiettivi dell'articolato poco si dice poi, al di là delle enunciazioni di principio, della biodiversità come ormai viene definita nei suoi diversi livelli (specifico, genetico, ecosistemico) e preoccupa l'assenza di previsioni conoscitive alla base del Programma Regionale. Si potrebbe, quindi, pensare, oltre che ad una maggiore "semplificazione" anche ad una precisa distinzione tra parchi regionali la cui titolarità rimane a tutti gli effetti in testa alla regione ed aree protette "delegabili" a come sarebbe consigliabile realizzare un tavolo istituzionale regionale in cui regione, province, comuni e comunità montane potrebbero "preventivamente" e non solo a posteriori concordare programmi ed indirizzi.

- Di seguito a tale scelta di "decentramento" vi sono una serie di normative riguardanti le salvaguardie e le norme di tutela che oggettivamente riducono i livelli di tutela delle aree protette.
- E' abnorme poi che sul tema dell'agricoltura nelle aree protette le previsioni e le scelte di programmazione vengano di fatto affidate anche alle Associazioni professionali agricole. Si conferisce un potere di programmazione alle categorie professionali agricole mentre

dovrebbe valere per tutti il metodo della concertazione (anche per le associazioni). Questo intanto per superare uno schema generalizzato di pura e formale consultazione che deriva dall'impianto dell'articolato e superando una sorta di "potere corporativo" nei confronti della categoria degli agricoltori. E' certamente utile prevedere una strumentazione di possibilità di stipula di accordi agro-ambientali, ma non possono essere frutto di un meccanismo di contrattazione settoriale/corporativo che diventa automaticamente parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco. Si può obiettare che nella realtà il mondo agricolo nelle aree protette è fuori e che va perseguito l'obiettivo di contribuire ad eliminare i motivi che hanno generato contrasti e l'opposizione che in molti casi hanno contrassegnato l'atteggiamento degli agricoltori nei confronti dell'istituzione delle aree protette ed anche le difficoltà ancora esistenti da parte dei parchi nel riuscire a coniugare ed a integrare pienamente le attività agricole con le azioni di conservazione, di restauro e valorizzazione dell'ambiente naturale. Ma se di questo si tratta (cioè di fare entrare nelle aree protette anche le vere zone agricole e non solo le zone agricole marginali) allora occorre aprire una fase nuova nel rapporto tra agricoltura ed aree protette non fondata su una sorta di patto corporativo, ma fondata sul riconoscimento dell'importanza dell'agricoltura condotta in forme sostenibili come fattore di arricchimento e di diversità biologica e dei parchi come entità utili a garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei prodotti tipici, delle attività più tradizionali e la permanenza umana nel territorio rurale. L'agricoltura ha oggi un ruolo di primaria importanza nella conservazione dell'ambiente, delle risorse naturali e per il mantenimento della biodiversità di cui è così ricca l'Italia. In questo quadro le aree protette possono e debbono diventare luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-alimentare. Questo si raggiunge non con l'assegnazione di impropri poteri di programmazione tra Province ed Associazioni agricole, ma con azioni che puntino a tali obiettivi. In questo elemento basilare per sostenere queste azioni deve essere la individuazione di aree preferenziali, imperniate sui parchi e le aree ad essi contigue, dove concertare l'applicazione delle singole misure agro-alimentari. Affinché tali nuove misure, finalizzate allo sviluppo di corrette politiche rurali, abbiano successo occorre garantire la coerenza con gli obiettivi generali di gestione ambientale delle aree protette oltreché essere di reale sostegno all'imprenditoria agricola presente. In questo quadro è anche fondamentale un forte coinvolgimento degli agricoltori nelle scelte connesse alla predisposizione dei Piani dei Parchi e dei piani pluriennali di sviluppo socio economico.

- Sul tema della tutela della fauna vengono introdotte norme ed obiettivi che sostanzialmente contraddicono la missione principale delle aree protette di conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica, nonché della tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. Infatti rimane generico ed indefinito che il riferimento alla conservazione della diversità genetica all'interno delle popolazioni ed alla conservazione delle comunità dei diversi ecosistemi presenti sul territorio debba riguardare, oltre che ai Vertebrati omeotermi, tutte le componenti faunistiche (una particolare attenzione andrebbe data alla "fauna minore" quale, ad esempio, l'entomofauna, la malacofauna e l'erperto-fauna). Viene trattata in modo non chiaro, se non completamente trascurata, la componente botanica e vegetazionale. Viene tolto il divieto di introduzione di specie alloctone (divieto presente nella stesura del 26 giugno 2004 all'art. 31, 2° comma e spostato in un generico articolo denominato "Tutela della biodiversità"). Viene introdotto il concetto di gestione faunistica ed il concetto che la gestione dei parchi assicuri l'unitarietà e la coerenza con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche. Si ricorda che la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è uno degli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico – venatoria (art. 3, 4 e 5 della Legge Regionale 8/1994 e successive modifiche) e che la gestione faunistica a fini venatori (attività vietata nelle aree protette e consentita solamente nelle "aree contigue" e

soggetta a specifico regolamento e regime di protezione della fauna) nulla ha che fare con l'attività di tutela della fauna nelle aree protette. Viene introdotto il concetto di contenimento (è invece più corretto parlare di controllo, come prevedono già le norme vigenti, allo scopo di evitare le alterazioni dell'equilibrio naturale) delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica (fra i quali anche quello della preservazione degli equilibri faunistici rispetto alle colture agricole). Viene affidato alla Province, togliendolo dalla competenza degli enti di gestione, la politica di tutela della fauna e di regolamentazione dell'attività venatoria nelle aree contigue.

- La vigilanza sul sistema del sistema regionale viene "declassato" a sorveglianza e le figure previste di guardaparco vengono fortemente limitate (si è tolta dalla stesura del 21 luglio 2004 la qualifica di polizia giudiziaria) e rese quasi del tutto "superflue". Infatti si avrebbe un personale di vigilanza che non è in grado di intervenire su tutte le infrazioni che se compiute all'interno delle aree protette sono veri e propri reati.
- Per ultimo si sottolinea che viene prevista una attenuazione delle sanzioni per le violazioni alle norme in materia di aree protette; anzi si prevedono sanzioni che non hanno nemmeno carattere di deterrenza (in questo caso forse è cosa migliore non prevederle). La nostra opinione è che dovrebbero avere un vero e forte carattere di deterrenza (cioè attraverso sanzioni più adeguate alle violazioni commesse) ed essere accompagnate da sanzioni accessorie che comportino la sospensione o il ritiro di titoli concessori od autorizzativi per svolgere le attività consentite.

Le elencazioni delle nostre preoccupazioni e delle nostre osservazioni non vogliono nascondere però la presenza anche di aspetti positivi presenti nell'articolato che ovviamente non saranno oggetto da parte di Legambiente delle osservazioni che alleghiamo alla presente nota.

Bologna, 2 settembre 2004

Legambiente Emilia – Romagna

**OSSERVAZIONI AL TESTO DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
“DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE
AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DI RETE NATURA 2000”
APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Comma 1

Alla lettera c) prima di “tutelare” ripristinare la dizione “**conservare,**”

Art. 3 – Funzione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti di rete Natura 2000

Comma 4

Sostituire “... e gestione provvedono le Province...” con “... **e gestione provvedono gli Enti di gestione e le Province ...**”.

Art. 7 – Aree di collegamento ecologico

Si propone di considerare se non sia più opportuno parlare più estesamente di “**Struttura della rete ecologica regionale**” dove si definisce che per la sua formazione i parchi e le riserve terrestri e marine assumono il ruolo di nodi, interconnessi tra di loro e con le aree di rilevante interesse naturalistico (core areas) da corridoi ecologici (green ways/blue ways) a cui si frappongono zone cuscinetto di transizione (buffer zones) in modo tale da costruire una vera e propria “infrastruttura ambientale” estesa all’intero territorio.

In proposito si sottolinea:

- **Le aree centrali** (core areas): coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che caratterizzano l’alto contenuto di naturalità.
- **Le zone cuscinetto** (buffer zones): rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali, costituiscono il nesso fra la società umana e la natura, ove è necessario attuare una politica di corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l’attività antropica.
- **I corridoi di connessione** (green ways/blue ways): strutture di paesaggio preposte al mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a supportare lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico; favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche, come ad esempio fra gli ecosistemi delle sorgenti fluviali e quelli lagunari e marini. In particolare i corridoi assolvono il ruolo di connettere le aree di valore naturale localizzate in ambiti terrestri e marini a forte antropizzazione (aree rurali e urbane, aree fluviali che attraversano i sistemi urbani, fasce costiere, complessi lagunari, aree marine, paesaggi collinari e vallivi, aree di riequilibrio ecologico, parchi urbani di valore naturalistico e storico culturale).
- **I nodi** (Key areas): si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione al cui interno si confrontano le zone. Centrali e di filtro, con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi connessi. I parchi per le loro caratteristiche territoriali e funzionali si propongono come nodi potenziali del sistema.

In questo ambito definire le caratteristiche e gli obiettivi di realizzazione delle aree di collegamento ecologico.

Art. 8 – Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale

Comma 4

Sostituire “.. si possono dotare di propri organi consultivi ... “ con “...si dotano di propri organi consultivi di concertazione...”.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 12 – Programma regionale

Comma 1

Alla lettera a) aggiungere dopo “... nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli enti di gestione...” la frase “... o degli enti componenti il **Consorzio di gestione (Province, Comuni, Comunità montane)**”.

Alla lettera h) sostituire “ le eventuali modifiche territoriali ...” con “ **le eventuali modifiche che comportano ampliamenti territoriali ...**”.

Art. 13 – Funzioni regionali

Comma 3

Aggiungere la lettera c) con il seguente testo: “**c) l'approvazione dei Piani territoriali e dei Piani triennali di gestione e valorizzazione dei Parchi regionali**”.

Art. 15 – Funzioni degli Enti di gestione dei Parchi

Aggiungere un terzo comma: “ **3. Gli Enti di cui al comma 1 predispongono ed adottano i Piani territoriali del Parco ed i Piani triennali di gestione e valorizzazione del Parco.**”.

TITOLO III – COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000

CAPO I – PARCHI NATURALI REGIONALI

SEZ. I – ISTITUZIONE E GESTIONE

Art. 17 – Istituzione

Comma 4

Togliere “... con le Organizzazione Professionali agricole più rappresentative a livello ... “ e sostituirlo con “... **con i portatori di interessi per una utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e per il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole di qualità ...**”.

Art. 18 – Ente di gestione

Comma 2

Togliere tutto il periodo da “ ... e le altre forme associative territorialmente interessate; **possono far parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio**”.

SEZ. II – CONSORZIO DI GESTIONE

Art. 20 – Attività consultiva

Abrogare il comma 4.

Art. 21 – Comitato Tecnico Scientifico

Comma 2

Sostituire le lettere a,b,c,d con i seguenti punti:

- a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
- b) il Piano territoriale del Parco predisposto dal Consorzio e sue varianti;
- c) il Regolamento del Parco e sue modifiche;
- d) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del parco;
- e) i progetti di intervento particolareggiati di cui all'art. 27;
- f) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.

SEZ. III – STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 24 – Piano Territoriale del Parco

Comma 2

Sostituire l'intero comma 2 con il seguente testo anche in applicazione dell'art. 25 della Legge 394/1991:

“2. Il Piano territoriale del Parco ha valore anche di Piano Territoriale Paesistico Regionale e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali od urbanistici di qualsiasi livello nell'ambito del suo perimetro”.

Art. 25 – Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale

Comma 1

Sostituire la lettera b) con: **“b. zona “B”: di protezione integrale ed orientate, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. E' altresì ammessa la manutenzione delle opere esistenti.”.**

Sostituire lettera c) con: **“c. zona “C”: di protezione ambientale, nella quale, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, non intensivi, ovvero secondo i metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di protezione e di valorizzazione del parco, la realizzazione di infrastrutture, la manutenzione alle opere esistenti e costruzioni strettamente finalizzate a tali fini.”.**

Sostituire la lettera d) con **“d) zona “D”: aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori; territorio urbano del Parco in conformità al Capo AIII (art. A-10 ed A-11) della L.R. n. 20/2000, nel quale le attività edificatorie sono realizzate in armonia con le finalità generali e particolari del Parco;**

Comma 2

Sostituire la lettera f) con **“ f) stabilisce gli indirizzi, le direttive e prescrizioni per le aree A,B,C e D;”.**

Sostituire la lettera g) con “g) stabilisce ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi, i criteri metodologici e le direttive da osservarsi per il territorio urbano del parco (zona D) e per le aree contigue.”.

Comma 4

Sostituire “ di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti” con “di qualsiasi attività di smaltimento, di trattamento, di recupero e di incenerimento dei rifiuti”.

Comma 6

Aggiungere un sesto comma:

“6. Nelle zone “A”, “B”, “C” e “D”, di cui al primo comma, è vietato l’esercizio venatorio a norma dell’art. 11, lettera a), delle Legge 394/1991 e dell’art. 21 della Legge 11/02/1992 n. 157 e l’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati a norma dell’art. 11, lettera f). legge 394/1991. Nelle “aree contigue” l’esercizio della caccia può essere ammesso secondo le modalità stabilite da apposito regolamento del Parco”.

Art. 27 – Progetto di intervento particolareggiato

Comma 1

Sostituire la parte “..., ricomprese nelle aree “A”, “B” e “C” del Parco....” Con “..., ricomprese nelle aree “A”, “B”, “C” e “D” del Parco ...”.

ART. 28 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano del Parco

Comma 1

Sostituire l’intero comma con: “1. Il Piano del Parco è approvato dalla Regione secondo la procedura di approvazione di cui al presente articolo.”.

Comma 2

Sostituire l’intero comma 2 con: “2. L’Ente di gestione del parco elabora il documento preliminare contenente il quadro conoscitivo, gli obiettivi strategici e le scelte generali del Piano, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. Qualora ai sensi dell’art. 33, sia stato stipulato l’accordo agro-ambientale, questo è allegato al documento preliminare.”.

Comma 3

Sostituire l’intero comma con il seguente testo: “3. Per l’esame del documento preliminare suddetto il Presidente del Consorzio del Parco, in accordo con Regione e Province interessate, convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “.

Comma 4

Togliere “... i Comuni e le Province contermini...”.

Comma 5

Sostituire l’intero comma con: “4. Ad esito della conferenza , Ente Parco, Regione, Province, Comuni e Comunità montane possono stipulare un accordo di pianificazione che tenga conto anche della eventuale necessità di omogeneizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale con il Piano”.

Comma 7

Sostituire l’intero comma con : “7. Il Piano del Parco è adottato dall’Ente di gestione del Parco che deve motivare le eventuali modifiche apportate”.

Comma 8

Sostituire l’intero comma con: “8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane facenti parte dell’ente di gestione; il Piano adottato è depositato presso le sedi del Parco, della Province e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito del Piano nel Bollettino Ufficiale della regione ed in almeno un quotidiano locale”.

Comma 10

Cambiare l'intero comma con **"10. La Regione entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano e dal ricevimento delle osservazioni verifica la conformità del Piano alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché all'accordo di pianificazione ove stipulati e controdeduce le osservazioni predisponendo il Piano da approvare. Il Consiglio regionale approva il Piano."**

Comma 11

Abrogare

Comma 12

Abrogare

Comma 13

Abrogare

Comma 14

Abrogare

Comma 15

Abrogare

Comma 16

Abrogare

Dopo il comma 10 inserire un ulteriore comma che diviene **comma 11** nel seguente testo: **"11. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali od urbanistici di qualsiasi livello. Copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Regione ed è trasmessa all'Ente Parco, alla Provincia, ai Comuni ed alle Comunità montane facenti parte del Consorzio di gestione del Parco."**

Art. 29 – Norme per la pianificazione del Parco del Delta del Po

Va abrogato in quanto non risolve neanche nel caso del Parco del Delta del Po le esigenze di una efficace programmazione e gestione e non supera quel decentramento "improprio" ricordato in premessa. I Parchi regionali per la pianificazione devono fare capo alla regione ed all'ente di gestione.

Art. 30 – Misure di salvaguardia

Comma 1

Sostituire il comma 1 con: **"1. Oltre a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera b) della presente legge, alla data di adozione del Piano territoriale, e fino alla sua approvazione gli enti interessati applicano in materia ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste dal comma 2 dell'art. 12 della Legge Regionale n. 20 del "2000 e quelle previste dall'art. 6 Legge n.394/1991."**

Art. 31 - Efficacia del piano territoriale del Parco

Comma 2

Dopo "I Comuni ..." aggiungere "... , le Province e le Comunità montane...".

Comma 5

Sostituire il testo con: **" 5. L'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici in esso previsti."**

Art. 32 - Regolamento

Comma 1

Dopo "..., prescrizioni e direttive contenute nel Piano del parco" aggiungere "..., **nonché le modalità di rilascio del nulla osta.**".

Comma 2

Sostituire il comma 2 con: **"2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e i portatori di interesse, elabora il Regolamento e lo trasmette alla Regione ed alla Provincia. Qualora la Regione non si esprima entro 60 giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con la legge istitutiva formulando apposite osservazioni, l'ente di gestione del Parco può procedere all'approvazione."**

Comma 5

Abrogato

Comma 6

Diventa Comma 5

Art. 33 – Norme speciali per il sostegno delle attività agricole ecocompatibili

Comma 2

Sostituire la lettera a) con: **" a) alla possibilità di attuare interventi edilizi secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere a),b),c) ed e) della presente legge."**

Alla fine della lettera b) **"... ed a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della presente legge."**

Comma 5

Sostituire la parte iniziale del testo del sesto comma con: **"6. Nei parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata, prevalentemente interessato da attività agricole, o in presenza di richiesta di allargamento dei perimetri del Parco ad aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, in accordo con le Province, può promuovere accordi agro-ambientali con la maggioranza delle Associazioni delle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative e con i portatori di interessi per una utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e per il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole di qualità. L'approvazione di tale accordo ha le seguenti finalità: ..."**

Art. 35 – Tutela della fauna selvatica

Comma 1

Sostituire il comma 1 con: **" 1. L'azione di tutela delle diverse popolazioni di fauna selvatica nei parchi è uno dei compiti che si esplica prioritariamente nella conservazione della diversità genetica delle popolazioni ed alla conservazione di tutte le componenti faunistiche con particolare attenzione alla "fauna minore" quali l'entomofauna, la malacofauna e l'erpetofauna. A tale scopo è finalizzata anche la relativa azione di tutela degli habitat, indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, in tutte le sue componenti con particolare riguardo alle componenti botaniche e vegetazionali. A questo fine i Parchi promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela."**

Comma 2

Alla fine del comma 2 aggiungere: **"...E' altresì vietata l'introduzione di specie alloctone."**

Comma 4

Aggiungere un ulteriore comma: **"4. L'azione di tutela della fauna selvatica nei Parchi deve basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle**

diverse popolazioni da fauna conseguibile mediante ricerche e periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite con criteri scientifici e raccolte in apposite direttive regionali, anche con il contributo di istituti di ricerca ed esperti nelle varie discipline.”.

Art. 36 – Gestione della fauna selvatica

L’art. 36 va abrogato. Non vi è infatti una gestione della fauna riferibile alla sola fauna soggetta a prelievo venatorio possibile nelle aree contigue, ma si parla più in generale di tutela di tutte le popolazione di fauna (non solo i vertebrati omeotermi, ma anche, ripetiamo, la “fauna minore”).

ART.37 - Controllo della fauna selvatica

Comma 1

Sostituire il comma 1 con: “ **1. Allo scopo di garantire un giusto equilibrio all’interno delle aree protette nel territorio del Parco sono possibili, in seguito a verifiche svolte attraverso monitoraggi o censimenti predisposti dall’Ente di Gestione interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell’equilibrio naturale e per assicurarne la funzionalità ecologica.**”.

Art. 38 – Gestione venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali

Comma 1

Sostituire “...riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua...” con “... **riservandolo ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua. Solo nel caso nel quale non vengano raggiunti i quantitativi massimi previsti dalla densità venatoria i permessi potranno essere estesi ai cacciatori residenti anagraficamente nella Provincia dove insiste l’area contigua**”.

Comma 4

Sostituire il comma con: “**4. All’Ente competente alla gestione, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono destinati i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate dai servizi resi, le entrate derivanti per tasse o contributi dovuti per lo svolgimento delle attività consentite in area di parco o contigue, i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari**”.

SEZ. IV – STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 39 – Parere di conformità

Comma 1

Togliere “..., al di fuori delle zone “D” ...”

Art. 40 – Nulla-osta

Comma 2

Abrogare.

Comma 3

Abrogare

Comma 4

Diviene comma 2

CAPO III – RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 45 – Classificazione tipologica e norme di carattere generale

Comma 3

Sostituire con: “**3. Nelle riserve naturali regionali è vietata l’apertura e l’esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l’insediamento e lo svolgimento di qualsiasi attività di smaltimento, di trattamento, di recupero e di incenerimento dei rifiuti**”.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 59 – Sanzioni in materia di aree protette

Comma 1

Sostituire la lettera e) con: “**e) nelle norme di salvaguardia di cui all’art.17 comma 2 – lett. b) è applicabile una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore**”.

Comma 2

Cambiare le sanzioni nel modo seguente:

“**2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l’obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore le sanzioni pecuniarie sono così determinate:**

- a) **da euro 250 ad euro 750 per l’estirpazione o l’abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area protetta;**
- b) **da euro 600 ad euro 5000 per l’uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell’area protetta;**
- c) **da euro 600 a euro 2.500 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;**
- d) **da euro 4.500 ad euro 20.000 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1.**

Oltre alle presenti sanzioni gli Enti di gestione in via regolamentare, sia per le aree di Parco che per quelle contigue, prevederanno sanzioni accessorie che comportino la sospensione o il ritiro di titoli concessori od autorizzativi per svolgere le attività consentite.”

Art. 60 – Sanzioni in materia di flora regionale protetta

Comma 1

Cambiare “...da euro 25 ad euro 250...” con “...**da euro 150 ad euro 500...**”.

Comma 2

Aggiungere un secondo comma “**2. Oltre alle presenti sanzioni gli Enti di gestione in via regolamentare, sia per le aree di Parco che per quelle contigue, prevederanno sanzioni accessorie che comportino la sospensione o il ritiro di titoli concessori od autorizzativi per svolgere le attività consentite**”.

Art. 61 – Sanzioni in materia di polizia forestale

Comma 1

Lettera a) cambiare “...da euro 25 ad euro 250...” con “**da euro 150 ad euro 500**”.

Lettera b) cambiare “...da euro 15 ad euro 150...” con “**da euro 50 ad euro 150**”.

Lettera c) cambiare “...da euro 50 ad euro 500...” con “**da euro 200 ad euro 600**”.

Comma 2

Aggiungere un secondo comma “**2. Oltre alle presenti sanzioni gli Enti di gestione in via regolamentare, sia per le aree di Parco che per quelle contigue, prevederanno sanzioni accessorie che comportino la sospensione o il ritiro di titoli concessori od autorizzativi per svolgere le attività consentite**”.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 – Disposizioni transitorie

Abrogare comma 4.

Art. 68 – Abrogazioni e disapplicazioni di leggi

Dal titolo togliere “...**disapplicazioni di leggi**”.

Abrogare il **comma 4**.